



## *Comune di Guardistallo*

### *Prov. Pisa*

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 87 del 16.11.2022

**OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PICCOLA PARIGI PER IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGIA AUDIO IN DOTAZIONE AL TEATRO VIRGILIO MARCHIONNESCHI**

L'anno **duemilaventidue** addi **sedici** del mese di **novembre** alle ore **12:15** nella sala della Giunta del Palazzo Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è convocata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza **Ceccarelli Sandro** nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

CECCARELLI SANDRO	P
SALVATORE ROSANNA	P
LORENZINI MAURO	P

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Antonio Salanitri** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In relazione al D.L. 18 del 17.03.2020 e alle relative disposizioni attuative ed in particolare all'art. 73 i lavori della Giunta si svolgono in videoconferenza

Il Segretario comunale accerta la presenza dei componenti:

n. 2 in collegamento – Sandro Ceccarelli, Mauro Lorenzini,

n. 1 in sede – Rosanna Salvatore .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Ceccarelli Sandro** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**PARERI PREVENTIVI**

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità x TECNICA x CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**  
**DI LEGITTIMITÀ, REGOLARITÀ E**  
**CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA**

(Art.6 del regolamento comunale controlli interni)

**PARERE FAVOREVOLE**  
**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to CHIARA CARDUCCI**

Guardistallo, lì 16.11.2022

**IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

(Art. 7 del regolamento comunale controlli interni)

**PARERE FAVOREVOLE**  
**RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
**F.to Dott.ssa MONICA REGINI**

Guardistallo, lì 16.11.2022

## LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che tra le finalità dell'Amministrazione vi è quella di promuovere e sostenere specifiche iniziative di soggetti pubblici e privati in campo culturale sociale e ricreativo;

Visto l'art. 118, comma 4, della Costituzione secondo il quale "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà";

Atteso che è interesse specifico dell'Amministrazione Comunale garantire, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, il potenziamento di iniziative con valenza di promozione turistica con finalità di carattere sociale e ricreativo;

Vista la nota pervenuta in data 11/11/2022 prot. 6220 con la quale l'Associazione Piccola Parigi chiede un contributo finalizzato all'acquisto di strumentazione altamente professionale consistente in un mixer e un direct injection box (che consente di collegare gli strumenti musicali al mixer e registratori audio ) per l'implementazione dell'impianto audio professionale del teatro Comunale Virgilio Marchionneschi, presentando un preventivo di spesa di € 1.998,00;

Atteso che la suddetta l'iniziativa è in linea le attività istituzionali di promuovere la cultura e la socialità della comunità locale, valorizzando luoghi, come il Teatro, dove prendono vita e si svolgono numerosi progetti di notevole interesse sociale e ricreativo;

Considerato inoltre che la strumentazione sopradescritta rimarrà in dotazione al Teatro e all'Amministrazione stessa;

Visto l'art 12 della L. 241/1990 che recita testualmente "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

Considerato che la Corte dei Conti ha chiarito che la concessione di vantaggi economici a persone ed enti, pubblici e privati, senza che vi sia da parte di questi una controprestazione verso l'amministrazione, deve essere governata da norme programmatiche, ovvero un regolamento interno, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 (cfr. Sez. contr. Lombardia, del. 282/2021/PAR; Sez. contr. Emilia Romagna del. 130/2021/PAR; Sez. contr. Lombardia, del. 146/2019/PAR; Sez. contr. Veneto, del. 260/2016/PAR; Sez. contr. Valle d'Aosta, del. 18/2013/PAR; nonché Cons. Stato, sez. VI, 29/07/2019, n. 5319 );

Considerato che l'istanza è ammissibile a contributo nei termini dell'art. 12 del vigente Regolamento comunale per la richiesta di contributi, patrocinio e concessione utilizzo strutture di proprietà comunale in quanto, comportando riflessi con valenza aggregativa e sociale, è meritevole di accoglimento;

Ritenuto pertanto da parte della Giunta, in considerazione della particolare rilevanza dell'attività in oggetto, intervenire con un contributo finanziario fino ad un massimo del 50%, della spesa sostenuta e nei limiti degli stanziamenti di bilancio di dando atto che lo stesso sarà liquidato previa presentazione di resoconto giustificativo delle spese sostenute;

Verificata l'osservanza delle modalità definite dal Comune per la concessione di contributi e in particolare la competenza della Giunta Comunale che definisce di volta in volta, previa valutazione delle iniziative, l'entità del contributo;

Visto l'art. 12 del vigente Regolamento comunale per la richiesta di contributi, patrocinio e concessione utilizzo strutture di proprietà comunale che disciplina le modalità di concessione dei contributi straordinari e in particolare il comma 12.1 il quale prevede che la domanda possa essere inoltrata in ogni momento dell'anno;

Visto il parere della Corte dei Conti per la Puglia n. 162/2010 e della Corte dei Conti per la Lombardia n. 1075/2010 e della Sezione regionale di Controllo per la Toscana con la delibera n. 7/2011 del 21.03.2011 che stabiliscono che "sono ancora consentite le spese, pur sempre di interesse collettivo, inerenti iniziative organizzate dall'ente stesso o da soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e cioè direttamente legate ad attività proprie dell'ente pubblico, ad esempio al fine di erogare, ampliare o migliorare un servizio o svolgere un'attività rientrante in una delle finalità istituzionali dell'ente ...";

Richiamata la Deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 11/2011, la quale conclude il parere disponendo che "deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività";

Considerato che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia (orientamento espresso anche nei pareri 1075/2010, 1076/2010 e 6/2011) non si configurano quali sponsorizzazioni, vietate dall'art.6 comma 9 del D.L. 78/2010 sovra richiamato, i sostegni ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente pubblico, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento dei compiti pubblici e non una forma di promozione dell'immagine dell'ente;

Considerato, per tutto quanto sin qui riportato, la presente deliberazione non rientra nelle previsioni di cui al comma 9, art. 6, del Decreto-legge n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010;

Ritenuto pertanto, sulla scorta di tale valutazione, di poter concedere l'intervento richiesto;

Visto il vigente Regolamento comunale per la richiesta di contributi, patrocinio e concessione utilizzo strutture di proprietà comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 ed art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, sulla presente deliberazione;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

#### DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate di adottare il seguente atto d'indirizzo:

- 1) Di concedere all'Associazione Piccola Parigi, per l'acquisto di strumentazione necessaria all'implementazione della tecnologia audio del teatro Comunale Virgilio Marchionneschi descritta in premessa, un contributo finanziario che potrà coprire fino ad un massimo del 50%, della spesa sostenuta e rendicontata a titolo di compartecipazione alle spese e nel limite massimo di € 999,00;
- 2) Di dare atto che il contributo non potrà comunque eccedere gli stanziamenti di bilancio dell'ente previsti per tali finalità;

- 3) Di dare atto che dell'attività svolta dall'Associazione Piccola Parigi dovrà essere obbligatoriamente presentato dettagliato resoconto e che l'erogazione del contributo verrà perfezionato solo dopo i relativi controlli da parte dell'Ufficio competente,
- 4) Di incaricare il Responsabile dell'Area Amministrativa per gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;

Di dichiarare, stante l'urgenza il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/00, a seguito di separata ed unanime votazione;

**Letto, approvato e sottoscritto:IL PRESIDENTE**  
**F.to Ceccarelli Sandro**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Antonio Salanitri**

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, co. 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Addì, **23.11.2022**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Antonio Salanitri**

- Trasmessa in copia ai capigruppo

Addì, **23.11.2022**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Antonio Salanitri**

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addì'

**IL SEGRETARIO COMUNALE**